



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 12.3 SET. 2011

Prot. n. **EB044**
All. 1

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

Al Direttore del Dipartimento di
Ingegneria elettrica, elettronica e
informatica

e, p.c. Al Direttore responsabile del
Bollettino d'Ateneo

Al Direttore amministrativo

Oggetto: Accordo quadro.

Con la presente, per opportuna conoscenza, si trasmette una copia dell'accordo quadro tra l'Istituto Tecnico "G. Marconi" di Catania e l'Università degli Studi di Catania, debitamente sottoscritto dalle parti in data 9.08.2011, giusta delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 26.07.2011 e del 28.07.2011.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il vice dirigente/
(dott.ssa Carmela Fallica)
Vice Dirigente A.R.A.T.
(Dott.ssa Carmela Fallica)

C.R.

ACCORDO QUADRO

Tra

Tra l'Istituto Tecnico G. Marconi di Catania, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Orazio Lombardo (di seguito "Scuola")

e

l'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica atto (di seguito indicato come "Dipartimento"), codice fiscale e partita IVA 02772010878, con sede in Catania, Piazza Università 2, 95131, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Antonino Recca, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente

premesse

- che le Parti considerano il raccordo tra sistema scolastico e Dipartimento una leva strategica e sono, pertanto, interessati ad operare a rafforzare e qualificare tale raccordo;
- che le Parti concordano che gli ultimi due anni delle Scuole superiori risultano decisivi per la costruzione, il completamento o l'approfondimento di conoscenze, competenze e abilità richieste per l'inserimento nel mercato del lavoro o l'accesso ai corsi di studio universitari;
- che le Parti condividono l'opportunità di sviluppare soluzioni efficaci e capaci di indirizzare gli studenti verso il settore del fotovoltaico;
- che il Dipartimento è aperto e disponibile ad alimentare una

Handwritten signature and a circular stamp or mark in the bottom right corner of the page.

collaborazione concreta con la Scuola sia attraverso la costruzione collaborativa di progetti e di percorsi di miglioramento, sia per l'analisi dei dati prelevati dagli impianti fotovoltaici installati nella Scuola :

- che la Scuola considera la collaborazione con il Dipartimento una modalità privilegiata per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti e degli alunni delle quarte e quinte classi e che la stessa attraverso le competenze dei suoi docenti, può mettere a disposizione degli operatori della scuola occasioni di arricchimento e sviluppo professionale;
- che il Dipartimento intende collaborare con la Scuola nella selezione di nuovi materiali didattici relativi agli impianti fotovoltaici e nella valutazione in itinere dello sviluppo del progetto stesso.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della Accordo

Fine dell'Accordo è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento e le attività della Scuola possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. In Particolare l'Accordo intende privilegiare alcuni temi che risultano centrali nello spirito dei presupposti enunciati in premessa e coerenti con l'obiettivo di rafforzamento e qualificazione dei rapporti tra Scuola e Dipartimento:

a
ST

- raccordo tra sistema scolastico e Dipartimento
- eventuale orientamento preuniversitario e relativi progetti di ricerca e sperimentazione
- eventuale formazione dei docenti
- studio e implementazione degli impianti fotovoltaici installati nella Scuola

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano sull'opportunità di favorire un raccordo più coerente e realmente agito tra Scuola e Dipartimento. In tal senso individuano nella collaborazione fattiva tra Scuola e Dipartimento il modo per fare orientamento scientifico

- Per quanto riguarda in particolare l'orientamento alla scelta del percorso di studi futuri, le Parti concordano di accompagnare gli sviluppi di progetti e azioni a carattere orientativo coprogettati in funzione di un avvicinamento più allargato della Scuola con il Dipartimento
- In particolare le Parti concordano di proseguire e approfondire **progetti e interventi già avviati e condivisi**, mirati ad avvicinare i docenti e gli studenti alla progettazione di impianti fotovoltaici evoluti.
- Le Parti concordano sull'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata nell'ambito degli impianti fotovoltaici nelle forme opportune come per esempio comunicazioni a seminari, produzione di brochure informative, ecc..

In relazione ad eventuali iniziative di formazione rivolte a docenti le Parti concordano di sviluppare progetti specifici che possano rispondere ai nuovi bisogni professionali del personale che opera nella scuola dell'autonomia, privilegiando alcuni filoni formativi che si configurano come prioritari, a partire dalla progettazione fino al completamento degli impianti e al loro collaudo.

Le Parti ribadiscono l'accordo in relazione alla necessità di favorire lo sviluppo di una cultura della informazione e comunicazione per via telematica sul territorio e lo sviluppo delle ICT.

Articolo 3 – Responsabili della Accordo

Le Parti indicano quali propri referenti e responsabili della presente Accordo gli stessi sottoscrittori.

Le Parti convengono sull'opportunità di coinvolgere il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della scuola, il cui compito sarà la formulazione di proposte riguardanti specifiche forme di attuazione della Accordo nel corso di riunioni da tenersi con periodicità da concordare e di cui verrà redatto apposito verbale.

Al CTS potrebbe essere affidato il compito di garantire occasioni di scambio e confronto, funzionali ad individuare le priorità delle azioni e a definire le linee guida dei progetti, valutando anche l'opportunità di coinvolgere altri soggetti attraverso soluzioni di partnerariato.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione,



l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1. del rapporto collaborativo.

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dai progetti svolti in attuazione della presente Accordo, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente Accordo, quello della libertà per l'Dipartimento di pubblicare i risultati delle ricerche.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Accordo, nonché degli studenti che potrebbero eventualmente frequentare i locali e i laboratori della Scuola e del Dipartimento per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi di laurea o di diploma.

La Scuola garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 6 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi

previsti dal decreto legislativo n. 81 dell'8 aprile 2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, così come di quello della Scuola che in ragione delle attività che saranno svolte, rispettivamente



presso strutture della Scuola e del Dipartimento, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art.10 del decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Scuola, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 7 - Durata della Accordo e procedura di rinnovo

La presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.

Al termine della Accordo il Dipartimento e la Scuola redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dalla presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del



recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge n. 675/96, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Articolo 9 Limitazione di responsabilità

Salvo casi inderogabili previsti dalla legge, in nessun caso una qualunque delle Parti potrà essere responsabile nei confronti di un'altra per danni di qualsiasi natura derivanti dalla stipula del presente Accordo, nonché dalla sua risoluzione per qualsivoglia motivo.

Articolo 10 – Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o risoluzione del presente Accordo, si farà riferimento, in via esclusiva, al Foro competente per legge.

Le Parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti.

Articolo 11 Originali

Il presente Accordo viene redatto in due originali, siglati in margine ad ogni foglio e sottoscritti in calce da ciascuna delle Parti

Letto, confermato e sottoscritto.

ITIS MARCONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Orazio LOMBARDO)

Prof. Orazio Lombardo



Università degli Studi di Catania
Il Pro Rettore
Prof. M.L. Camazza



Prof. Antonino Recca

9 060. 2011

Catania.